

Confindustria sui nuovi fallimenti

Concordato da rivedere

ROMA ■ Concordato preventivo da rivedere. La Confindustria, con la circolare n. 18616 dell'Area fiscalità, finanza e diritto d'impresa, da una parte segnala la novità che hanno investito l'istituto nell'ambito della più ampia riforma del diritto fallimentare, dall'altra sottolinea una serie di incongruenze che rendono possibile, se non necessario, un intervento correttivo. Una conseguenza delle scelte del legislatore che, con la legge 80/05, si è limitato a modificare solo alcune delle disposizioni che riguardano il concordato, senza poi che neppure il successivo decreto legislativo che, a inizio 2006, è andato a chiudere il cerchio della riforma, abbia poi condotto a modifiche incisive.

I cambiamenti hanno comunque riguardato i requisiti oggettivi e soggettivi della procedura. Dal primo punto di vista, la circolare segnala già un'anticipata messa a punto, visto che a pochi mesi dall'entrata in vigore di una disciplina che ammetteva al concordato le imprese in stato di crisi, il legislatore ha precisato che anche l'insolvenza doveva rientrare tra le condizioni per cui è possibile l'accesso alla soluzione di concordato. Una decisione in una certa misura necessaria dopo che, in alcuni tribunali, si era preferito negare l'accesso al concordato agli imprenditori in stato di insolvenza. In ogni caso, osserva Confindustria, la scelta di non fornire una definizione di «stato di crisi» ha almeno disorientato gli interpreti.

Per quanto riguarda il piano, a venire sottolineata è la maggiore elasticità che caratterizza la nuova disciplina e, in generale, il rapporto con i creditori. Un'elasticità tanto più apprezzabile se si ricorda la precedente rigidità che, in larga misura, aveva compromesso il successo della procedura.

Vengono invece segnalate difficoltà sulle conseguenze dell'eventuale dichiarazione di inammissibilità della domanda. Il tribunale potrà ancora pronunciare la dichiarazione di fallimento "in automatico"? A parere della circolare no. «Non solo infat-

ti — precisa — sono venuti meno i requisiti personali e patrimoniali in forza dei quali si poteva giudicare la proposta e dichiararla eventualmente inammissibile, ma è stato diversificato il requisito oggettivo delle due procedure».

Controverso è poi se la relazione dell'esperto possa pronunciarsi come in passato sulla convenienza della proposta o debba invece solo limitarsi a una valutazione sulla correttezza dei contenuti. Un altro nodo da sciogliere, magari in sede di ripensamento dell'intera riforma, è il trattamento dei creditori privilegiati, visto che un loro soddisfacimento anche non integrale sarebbe in linea con la filosofia della riforma, ma anche il nuovo articolo

RELAZIONE AL TRIBUNALE

■ **I presupposti.** L'imprenditore (esclusi i «piccoli», sulla base delle nuove soglie e gli enti pubblici) deve versare in uno stato di crisi, comprensivo anche dell'eventuale insolvenza

■ **Le modalità.** Deve essere presentata una proposta di concordato ai creditori sulla base di un piano che potrà contenere una ristrutturazione dei debiti e soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche con la cessione dei beni; è poi prevista la suddivisione dei creditori in classi, sulla base della posizione giuridica e di interessi omogenei

■ **La procedura.** Il ricorso va presentato al tribunale del luogo in cui ha l'impresa la sede principale. Tra i documenti da allegare, ci sono una relazione sulla situazione patrimoniale dell'impresa, lo stato analitico delle attività e l'elenco dei creditori, il valore dei beni e la relazione di un professionista che attesti la fattibilità del piano

■ **Le maggioranze.** In caso di formazione delle classi serve il voto favorevole dei creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto nella classe medesima; in caso contrario, senza classi, serve il voto favorevole dei creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto

lo 177 della legge fallimentare, nel riproporre il divieto di voto di chi è in possesso di un titolo di prelazione, sembra perpetuare il modello tradizionale.

Due diversi orientamenti si stanno poi fronteggiando, registra la circolare, sul versante dell'omologazione. Per alcuni tribunali, oggetto dell'omologazione sarebbe solo la verifica della maggioranza, mentre per altri (ed è questa la tesi che convince di più anche Confindustria) il giudizio sarebbe più ampio e potrebbe comprendere, per esempio, l'accertamento dei requisiti di ammissibilità e di regolarità della procedura.

G. NE.

OPERAZIONI SOCIETARIE ■ Ammesse le attribuzioni patrimoniali agli enti soci

Scissioni più libere


La risposta del Fisco a un interpello scioglie i dubbi sulla praticabilità

Gli effetti dell'operazione


■ LA SCISSIONE "TIPICA"



Situazione ante scissione



Situazione post scissione



■ LA SCISSIONE "INVERSA"



Situazione ante scissione



Situazione post scissione



Per scongiurare l'elusione devono esistere precise ragioni economiche

L'amministrazione finanziaria ha peraltro precisato che l'operazione deve essere supportata da valide ragioni economiche per non essere considerata elusiva, e cioè finalizzata a perseguire un indebito risparmio di imposta; quando ci siano dunque valide ragioni economiche, «i passaggi di beni (...) effettuati in dipendenza della descritta operazione di scissione sono da considerarsi neutrali per cui gli stessi non danno luogo a realizzazione a distribuzione di plusvalenze ai fini delle imposte sul reddito e, analogamente, non sono da considerare cessione di beni ai fini dell'imposta sul valore aggiunto».

La scissione "inversa". La tipica operazione di scissione è, come noto, quella che prevede l'assegnazione (in tutto o in parte) del patrimonio della società scidente ad altre società, già esistenti o di contestuale costituzione, e contemporanea assegnazione delle quote delle società beneficiarie ai soci della società scissa (articolo 2506 del Codice civile).

Il dubbio da risolvere è di capire se si possa effettuare una operazione di scissione attribuendo (in tutto o in parte) il patrimonio della società scidente alle società socie della società scidente medesima; si tratta infatti di una operazione che "confina" strettamente con l'operazione di assegnazione di beni ai soci e che potrebbe con essa confondersi.

Con il riconoscimento da parte dell'amministrazione finanziaria ora si ottiene dunque un ulteriore spunto per la percorribilità di questa operazione: la risposta all'interpello viene infatti ad assumere il ruolo di un'autorevole precedente, che conferma l'opinione dell'ammissibilità di questa procedura già

espressa dalla Commissione Società del Consiglio notarile di Milano anteriormente alla riforma del diritto societario (nella massima n. 16) e ribadita post riforma nella massima n. 23.

La base del ragionamento sarebbe che la nozione di scissio-

ne è più ampia di quella che si desumerebbe da una lettura meramente letterale dell'articolo 2506: da tale norma infatti non sarebbe da desumere che elemento imprescindibile della scissione sia l'assegnazione delle azioni della società beneficiaria ai soci della società scissa. Invero, appare sufficiente che il trasferimento effettuato dalla società scissa alla società beneficiaria comune "profitti" ai soci della scissa. Il legislatore con gli istituti della fusione e della scissione ha voluto invero favorire e semplificare il più possibile le riorganizzazioni societarie basate su aggregazioni e disaggregazioni dei patrimoni sociali e qualsiasi schema sia seguito ben si presterebbe dunque per essere utilizzato per giungere a questi fini.

Già la riforma del diritto societario lasciava spazio alla legittimità

La riforma del diritto societario e la Sesta Direttiva Cee. Nella riforma del diritto societario si trova, tra l'altro, un elemento normativo testuale dal quale poter discendere la fattibilità della descritta operazione: quando l'articolo 2506-ter, comma 5, dichiara applicabili alla scissione una serie di articoli dettati dal Codice civile in tema di fusione, include in tale richiamo anche l'articolo 2505 in materia di incorporazione di società interamente posseduta dall'incorporante (oltre che l'articolo 2505-bis in tema di incorporazione di società posseduta al 90 per cento).

E allora, per leggere come scritte per la scissione le norme dettate in tema di fusione, occorre seguire la regola dettata dall'articolo 3, comma 3, della direttiva 82/891/CEE e cioè sostituire le parole «società incorporante» con le parole «società beneficiaria della scissione» e le parole «società incorporata» con le parole «società scissa»: se ne trae dunque che così come è ammesso l'assorbimento di una società interamente partecipata da parte della sua holding, così pure deve ammettersi la scissione di una società, in tutto o in parte, a favore delle società sue socie (o, al limite, della società che ne sia l'unico socio).

ANGELO BUSANI
FILIPPO ZABBAN

notizie in breve

GAZZETTA UFFICIALE/1

Nuovo ufficio del Procuratore in vigore dal 4 aprile

■ È stato pubblicato ieri, sulla Gazzetta Ufficiale n. 66 del 2006, il decreto legislativo n. 106 del 20 febbraio 2006 che riguarda le «Disposizioni in materia di riorganizzazione dell'ufficio del pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera d) della legge n. 150 del 25 luglio 2005. Il provvedimento entrerà in vigore dal 4 aprile prossimo. Il decreto determina le attribuzioni del procuratore della Repubblica e le sue prerogative in materia di misure cautelari; definisce la titolarità dell'azione penale, l'impiego della polizia giudiziaria e i rapporti con gli organi d'informazione.

GAZZETTA UFFICIALE/2

L'equo canone rende noti gli indici Istat di febbraio

■ Sono stati pubblicati sulla «Gazzetta Ufficiale» n. 65 del 18 marzo 2006 gli indici del consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativi al mese di febbraio 2006. L'indice relativo alla variazione annuale del mese di febbraio 2005 è del 2,1%, quello biennale del 3,7 per cento.

CON «IL SOLE-24 ORE»

Codice di procedura civile, in edicola la versione aggiornata

■ Prosegue la vendita in edicola del nuovo testo del Codice di procedura civile, abbinato al Sole-24 Ore, al prezzo di 5,90 euro (in aggiunta a quello del quotidiano). L'iniziativa editoriale continuerà nelle prossime settimane con l'offerta del Codice penale e del Codice di procedura penale: l'uscita è fissata, rispettivamente, per lunedì 27 marzo e lunedì 3 aprile.

AGENZIA DELLE ENTRATE

Tessere sanitarie: attenzione alla distribuzione truffa

■ L'agenzia delle Entrate ha segnalato episodi di truffe, attuate con il pretesto della distribuzione della Tessera sanitaria da parte dell'amministrazione fiscale. In base alle segnalazioni alcuni sconosciuti si sarebbero presentati come funzionari del Fisco proponendo la compilazione di un questionario riguardante informazioni private o di ordine bancario. A questo proposito l'Agenzia informa che nessuno è stato autorizzato a somministrare questionari né a rivolgere domande ai cittadini in relazione alla tessera.

FRODE FISCALE

Condanna a 30 mesi di carcere per il musicista Cocciante

■ Riccardo Cocciante è stato condannato da un tribunale di Parigi a 30 mesi di carcere per evasione fiscale. Cocciante era accusato insieme alla moglie di essersi sottratto nel 2001 al pagamento delle tasse sul reddito relative all'anno precedente. Secondo una nota resa pubblica dall'ufficio stampa del musicista — che risiede in Irlanda da 6 anni — egli «è in grado di certificare che per l'anno in oggetto le tasse sono state regolarmente versate al fisco irlandese».

Il bilancio sociale degli enti pubblici trova le istruzioni

MILANO ■ Un incentivo alla responsabilità sociale, non solo per le imprese, ma anche per le amministrazioni pubbliche. Va in questa direzione la direttiva sul bilancio sociale elaborata dal dipartimento della Funzione pubblica e comparsa sulla «Gazzetta Ufficiale» 63 del 16 marzo scorso.

L'obiettivo è promuovere in tutti i livelli di Governo l'abitudine a «rendere accessibile, trasparente e valutabile» il proprio operato da parte dei cittadini, con un documento redatto in aggiunta al bilancio tradizionale, pubblicato con cadenza periodica (preferibilmente annuale), «nel quale l'amministrazione riferisce, a beneficio di tutti i suoi interlocutori privati e pubblici, le scelte operate, le attività svolte e i servizi resi, dando conto delle risorse a tal fine utilizzate».

La stessa direttiva nota che fino ad ora «la realizzazione del bilancio sociale nelle amministrazioni pubbliche è stato più l'esito di sperimentazioni realizzate dai singoli enti che il risultato di una politica nazionale». A un allegato di 13 pagine, la direttiva affida quindi le linee guida da seguire nella redazione della "nuova" rendicontazione (che resta, comunque, volontaria).

Il bilancio sociale deve contenere informazioni relative a: ■ valori di riferimento, visione e programma dell'amministrazione; l'ente pubblico chiarisce i valori che orientano la sua azione e le sue priorità di intervento; ■ politiche e servizi resi: l'amministrazione rende conto del proprio operato nelle diverse aree di intervento e dei risultati conseguiti in rapporto agli obiettivi dichiarati; ■ le risorse disponibili e quelle utilizzate: l'amministrazione dà conto delle risorse utilizzate, delle azioni intraprese e dei risultati che ha conseguito.

La direttiva contiene anche indicazioni pratiche sulla redazione del bilancio sociale, che deve «adoperare un linguaggio semplice, scorrevole e non ridondante», evitare l'uso di «concetti, termini e riferimenti propri del linguaggio amministrativo, tecnico, settoriale». Nel caso di parole straniere e acronimi, raccomanda ancora la direttiva «è opportuno specificarne il significato».

Il bilancio sociale dovrebbe anche ricorrere «ove possibile, a dati quantitativi, esposti con l'aiuto di tabelle e grafici, accompagnati da spiegazioni che ne rendano chiara l'interpretazione».

Il documento dovrebbe poi essere diffuso, mettendo a disposizione dei cittadini e degli interlocutori dell'amministrazione il testo integrale o un suo estratto (anche con la pubblicazione su Internet).

Nelle linee guida elaborate dal Forze per il bilancio sociale di Comuni e Province, che saranno presentate a breve (si veda «Il Sole-24 Ore» di ieri), è anche previsto che il documento sia certificato, prima della pubblicazione, da un soggetto terzo e indipendente, come una società di revisione contabile o un esperto riconosciuto.

VALENTINA MELIS

Adempimenti Legge 197/91

Il Servizio Web Antiriciclaggio

Basta un accesso a internet. All'Archivio Unico Informatico e a tutto il resto pensiamo noi, gli esperti dell'Antiriciclaggio.

<http://antiriciclaggio.racomputer.it>

Servizio attivo dal 2004

RA COMPUTER

Dal 1980 l'Azienda di fiducia delle banche italiane.

SYSTEM COMUNICAZIONE PUBBLICITARIA

DIREZIONE GENERALE
Via Monte Rosa, 91 - 20149 Milano
Tel. 02.3022.1/3837/3807
Fax 0230223214
E-MAIL: direzionegeneralesystem@isole24ore.com

■ FILIALE CENTRO
Via di S. Maria in Via, 12 - 00187 Roma - Tel. 063022.6110
Fax 066786715 - E-MAIL: filiale.centro@isole24ore.com

■ AGENTI:
- ABRUZZO MOLISE - ENRICO SANTARELLI
Via Molinari, 14 - 64100 Teramo - Tel. + Fax 0861/211861
- SARDEGNA - GEORGIA MERELLA
Via Lanusei, 67 - 09125 Cagliari - Tel. 070/652209 - Fax 070/667681

Qualità

L'azienda è oggi rappresentata da Luigi Dezzani che punta soprattutto sulla qualità. Gli effetti di questa politica si sono concretizzati sia attraverso lusinghieri risultati in Italia e nei principali mercati esteri e sia mediante prestigiosi riconoscimenti da parte della stampa italiana ed internazionale più accreditata. La qualità dei vini Dezzani non è soltanto quella delle peculiarità intrinseche dei vini stessi ma è altresì attestata da 5 certificati di qualità: BRC - British Retail Consortium, IFS - International Food Standard, ISO 9001, ISO 14001, EMAS. La qualità è inoltre garantita dal fatto che le uve utilizzate per la produzione sono quelle coltivate nelle terre di famiglia. Un vino di qualità nasce non solo dall'amore che si dedica alla coltivazione della vite ma anche da una mirata innovazione tecnica che garantisce la fedeltà del vino alle proprie origini di vite. La personalità di un vino è legata al territorio, al clima, alla varietà della vite, alle cure in vendemmia e all'interpretazione personale di colui che firma il vino. La qualità non è un concetto astratto, ma ben tangibile nella relazione fra prezzo e qualità legata ad un vino. Tutto questo, naturalmente, nel rispetto del consumatore.

SIAMO PRESENTI AL VINTALY - VERONA 6/10 APRILE 2006
PAD. 9 STAND E3

www.dezzani.it